

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 / 2018

### OGGETTO: ACQUISTO CARBURANTI CON NUOVE REGOLE DAL 1 LUGLIO 2018

La legge 205/2017 art. 1 c. 917, lettera a) e b) ha introdotto, dal 1° gennaio **2019 l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica** per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia.

Tale obbligo è anticipato al **1° luglio 2018**, per le *“cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori”* pertanto, le fatture emesse con modalità diverse da quella elettronica, si intendono come non emesse, con le conseguenti responsabilità sia in capo al fornitore che al cliente.

Logica conseguenza dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1 luglio 2018 per la cessione di benzina e gasolio è il pensionamento della vecchia scheda carburante la quale, non potrà più essere utilizzata per documentare sia ai fini iva che ai fini delle imposte dirette l'acquisto di benzina e gasolio se non in rare eccezioni previste dalla norma.

La CM n. 8/E/2018 ha precisato infatti, che l'obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018 non riguarderà, ad esempio, le cessioni di benzina o gasolio per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via. Quindi, rimarranno escluse dall'obbligo di fattura elettronica anche le cessioni di GPL e metano per autotrazione. Con riferimento agli **acquisti di carburante diverso da benzina e gasolio, la spesa**, ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità del costo, **potrà essere documentata “con le modalità finora in uso”**, quindi, tramite **scheda carburante** sempre che il **pagamento** avvenga mediante l'utilizzo di **moneta elettronica** così come definita dal **Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018**

Qualora la fattura sia cumulativa di più operazioni **anche se non tutte soggette all'obbligo** di fatturazione elettronica tutte le operazioni dovranno essere fatturate elettronicamente senza alcuna eccezione.

Come avviene per la modalità, cartacea, per le cessioni avvenute nello stesso mese e anno, tra gli stessi operatori, accompagnate da documento di trasporto idoneo a identificare il momento e gli attori dello scambio, secondo le disposizioni del Dpr 472/1996, può essere emessa un'unica fattura entro il 15 del mese successivo. Come documenti potranno essere utilizzati anche i buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche.

Il pagamento dell'acquisto di carburante per poter detrarre l'Iva e dedurre il costo **dovrà sempre avvenire mediante l'utilizzo di moneta elettronica** nello specifico, con uno dei mezzi individuati dal Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018 di seguito elencati:

1. Assegni bancari o postali (circolari e non circolari) di cui regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modificazioni e integrazioni;
2. Vaglia cambiari e postali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
3. Pagamenti elettronici, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5. Il Provvedimento cita a tal proposito, a titolo esemplificativo:
  - a. l'addebito diretto;
  - b. bonifici bancari;
  - c. bonifici postali;
  - d. carte di debito
  - e. carte di credito;
  - f. carte prepagate;
  - g. altre forme di pagamento elettronico che consentano l'addebito in conto corrente

Rimane valido, ai fini della detrazione e della deducibilità, anche l'acquisto di carburanti mediante l'utilizzo di carte aziendali relative a contratti di netting (Eni card o simili). Si fa presente, come stabilito dal Provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018, che le forniture effettuate tramite contratti di "netting" dovranno essere regolate con le modalità di pagamento tracciabili ai fini della detrazione dell'IVA e della deducibilità del costo.

Restano validi anche i sistemi, comunque denominati, di **carte** (ricaricabili o meno), nonché di buoni, **che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti su un circuito di accettazione dedicato**, una formula contrattuale che unisce sovente la facilità di gestione con un'offerta specifica sul carburante. La validità ai fini di detrazione e deducibilità è subordinata al fatto che l'acquisto ovvero le ricariche siano effettuate con uno dei metodi di pagamento di cui al citato Provvedimento.

La fattura elettronica emessa dal distributore di carburante verrà inoltrata all'acquirente tramite PEC mentre per chi non è in possesso di PEC o per i soggetti in regime forfettario dovrà essere comunicato al distributore di carburante il codice destinatario "0000000" senza l'indicazione della PEC così da far in modo che la fattura venga messa a disposizione dell'acquirente nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima fattispecie, presuppone che il contribuente sia dotato delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse

*Ronciglione, 19/06/2018*

**SERAFINELLI BANNETTA  
E ASSOCIATI**